

Giovedì 21 gennaio 2021

IL CASO DEL GIORNO

Cumulabilità di ecobonus e super-ammortamento con dubbi

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

In linea generale, i **super-ammortamenti** sono fruibili anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente (circ. Agenzia delle Entrate [...])

PAGINA 2

IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

Trattamento controverso dei crediti da leasing nell'ammissione al passivo

/ Tommaso NIGRO

Il trattamento, in sede di ammissione al passivo del fallimento, dei crediti derivanti da contratti di **leasing** ha, da sempre, rappresentato uno tra gli aspetti più [...]

PAGINA 12

FISCO

Rebus superbonus in caso di interventi con frazionamenti o accorpamenti

Contrariamente alla prassi consolidata, per la natura dell'edificio ai fini della detrazione al 110% l'Agenzia valorizza la situazione ante interventi

/ Enrico ZANETTI

Nel caso in cui gli interventi agevolati ai fini del superbonus al 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, avvengano in un contesto di interventi edilizi che determinano **frazionamenti o accorpamenti** di unità immobiliari, può accadere che edifici che sono unifamiliari ante lavori diventino post lavori edifici composti da più unità immobiliari ("indipendenti e autonome" oppure "ordinarie") o viceversa.

In questi casi, si pone il tema di capire se, ai fini della disciplina del superbonus al 110%, si debba fare riferimento alla natura dell'edificio **ante** interventi, oppure a quella **post** interventi.

Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30 (§ 4.4.6) afferma che "va valorizzata la situazione esistente all'**inizio dei lavori** e non quella risultante dagli stessi".

Ne consegue che, secondo l'Agenzia delle Entrate:

- se l'unica unità immobiliare abitativa di un edificio unifamiliare vie-

ne frazionata in due o più unità immobiliari abitative ("ordinarie" o "indipendenti e autonome"), oggetto degli interventi, ai fini del superbonus al 110%, sarebbe un edificio unifamiliare; - se due o più unità immobiliari abitative ("ordinarie" o "indipendenti e autonome") site in un edificio vengono accorpate in un'unica unità immobiliare abitativa (rendendo dunque unifamiliare l'edificio), oggetto degli interventi, ai fini del superbonus al 110%, sarebbero le due o più unità immobiliari abitative.

In senso **conforme** si pone anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4 novembre 2020 n. 523, relativa al caso di interventi su un edificio unifamiliare che, a seguito degli interventi, viene **frazionato** in due "unità immobiliari abitative distinte".

La circ. n. 30/2020 (§ 4.4.6) precisa anche che, in questo caso, "la spesa massima agevolabile sarà calcolata con riferimento all'edificio unifamiliare iniziale", ossia 50.000 euro e 30.000 euro, per quel che [...]

PAGINA 4

IN EVIDENZA

Odg delle riunioni periodiche proposto dal presidente e condiviso dai sindaci

Il datore deve tutelare salute e sicurezza del dipendente anche in smart working

Intervento della stabile organizzazione anche per le operazioni passive IVA

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

Rendita vitalizia per successione aperta nel 2020 con valori abnormi

/ Anita MAURO

Nella risposta n. 51, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione del **valore** delle rendite, reso esorbitante dall'abbassarsi del tasso di interesse legale, [...]

PAGINA 7

Cumulabilità di ecobonus e super-ammortamento con dubbi

Una soluzione intermedia, ma con complicazioni operative, limiterebbe il divieto di cumulo solo alla parte effettivamente agevolata dall'ecobonus

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

In linea generale, i **super-ammortamenti** sono fruibili anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente (circ. Agenzia delle Entrate n. [4/2017](#), § 5.4).

Con la circolare n. [44/2009](#) l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la Tremonti-ter (agevolazione avente natura di **detassazione**, analogamente ai super) non sia cumulabile con l'ecobonus. In particolare, è stato affermato che "la detassazione degli investimenti in esame (...) non è cumulabile con l'agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all'[articolo 10](#), commi 344 e 345, della legge n. 296 del 2006. In proposito, torna applicabile l'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica) secondo cui «le detrazioni ... non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi». Ne consegue che in relazione al medesimo bene oggetto di investimento il contribuente deve decidere se escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore dell'investimento ovvero avvalersi della detrazione spettante per le spese di riqualificazione". Applicando lo stesso principio alla fattispecie in esame, ne deriverebbe analogo divieto di cumulo tra super-ammortamenti ed ecobonus.

Una particolare questione potrebbe riguardare il trattamento da riservare a quella parte di investimenti che, per effetto delle **soglie** previste dalla normativa sull'ecobonus, non possono beneficiare della detrazione per la riqualificazione energetica.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di considerare, relativamente al medesimo bene, le due agevolazioni del tutto **alternative**: decidendo di fruire della detrazione per la riqualificazione energetica, non sarebbe possibile beneficiare del super-ammortamento per lo stesso investimento.

Tale ricostruzione, che pare confermata anche dalla citata circ. n. 44/2009, potrebbe essere criticabile posto che il meccanismo di calcolo della detrazione può escludere dal beneficio una parte potenzialmente rilevante dell'investimento, la quale non potrebbe accedere né alla detrazione per effetto della soglia, né al super-ammortamento per effetto del divieto di cumulo.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di ammettere al beneficio del super-ammortamento solo la parte dell'investimento **eccedente** la soglia prevista per l'ecobonus, evitando il cumulo tra le due agevola-

zioni. Sul punto specifico non constano né precedenti di prassi né di dottrina.

Per completezza, si rileva tuttavia che in merito alla detrazione per la **riqualificazione energetica** di cui all'[art. 10](#) comma 344 della L. 296/2006 e all'[art. 14](#) del DL 63/2013, l'[art. 10](#) comma 1 del DM 19 febbraio 2007 dispone che: "Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5".

Al riguardo, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. [36/2007](#) (§ 8), antecedente ai super-ammortamenti, "deve ritenersi che l'operatività del richiamato articolo 10 del decreto sia **limitata** all'ambito della imposizione diretta, ed in particolare che sia riferita alla possibile applicazione concorrente di altre detrazioni d'imposta astrattamente applicabili per i medesimi interventi. (...) La agevolazione in esame, infatti, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. [449](#) del 1997 (...). pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione" (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. [19/2020](#)).

L'oggettiva incertezza porterebbe a escludere sanzioni

In base a tale documento di prassi, parte della dottrina ha ritenuto cumulabili super-ammortamenti ed ecobonus posto che il **divieto** di cumulabilità sarebbe applicabile solamente alle agevolazioni concepite per la riqualificazione energetica. Tale soluzione potrebbe trovare conferma anche nella ris. Agenzia delle Entrate n. [118/2017](#), ancorché in merito alla cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super-ammortamento.

Sulla base di quanto sopra, la soluzione più **prudenziale**, corroborata dalla circ. 44/2009, consisterebbe nel considerare le due agevolazioni tout court non cumulabili. Ciò in quanto: l'art. 10 comma 1 del DM 19 febbraio 2007 pone un divieto di cumulo con "altre agevolazioni fiscali" e per "i medesimi interventi"; le norme agevolative sono norme di interpretazione rigida e anaelastica in quanto rigorosamente ancorata al dato letterale, per cui, in relazione a tali norme, non può ammettersi un'operazione ermeneutica che, quantunque in ottica storico-adequatrice, si spinga oltre la lettera della legge (Cass. SS.UU. n. [11373/2015](#)).

Una soluzione intermedia, con complicazioni operati-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

L'**oggettiva incertezza** porterebbe ad escludere eventuali sanzioni.

Rebus superbonus in caso di interventi con frazionamenti o accorpamenti

Contrariamente alla prassi consolidata, per la natura dell'edificio ai fini della detrazione al 110% l'Agenzia valorizza la situazione ante interventi

/ Enrico ZANETTI

Nel caso in cui gli interventi agevolati ai fini del superbonus al 110%, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, avvengano in un contesto di interventi edilizi che determinano **frazionamenti o accorpamenti** di unità immobiliari, può accadere che edifici che sono unifamiliari ante lavori divengano post lavori edifici composti da più unità immobiliari ("indipendenti e autonome" oppure "ordinarie") o viceversa.

In questi casi, si pone il tema di capire se, ai fini della disciplina del superbonus al 110%, si debba fare riferimento alla natura dell'edificio **ante** interventi, oppure a quella **post** interventi.

Sul punto, la circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. [30](#) (§ 4.4.6) afferma che "va valorizzata la situazione esistente all'**inizio dei lavori** e non quella risultante dagli stessi".

Ne consegue che, secondo l'Agenzia delle Entrate:

- se l'unica unità immobiliare abitativa di un edificio unifamiliare viene frazionata in due o più unità immobiliari abitative ("ordinarie" o "indipendenti e autonome"), oggetto degli interventi, ai fini del superbonus al 110%, sarebbe un edificio unifamiliare;
- se due o più unità immobiliari abitative ("ordinarie" o "indipendenti e autonome") site in un edificio vengono accorpate in un'unica unità immobiliare abitativa (rendendo dunque unifamiliare l'edificio), oggetto degli interventi, ai fini del superbonus al 110%, sarebbero le due o più unità immobiliari abitative.

In senso **conforme** si pone anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4 novembre 2020 n. [523](#), relativa al caso di interventi su un edificio unifamiliare che, a seguito degli interventi, viene **frazionato** in due "unità immobiliari abitative distinte".

La circ. n. 30/2020 (§ 4.4.6) precisa anche che, in questo caso, "la spesa massima agevolabile sarà calcolata con riferimento all'edificio unifamiliare iniziale", ossia 50.000 euro e 30.000 euro, per quel che concerne gli interventi **"trainanti"** di efficienza energetica, rispettivamente, per l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio e per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale.

Nel caso opposto di due unità immobiliari "ordinarie" (ossia non "indipendenti e autonome") di un unico proprietario che vengono **accorpate** al termine dei lavori, rendendo l'edificio unifamiliare, la circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2020 (§ 4.4.6) conclude invece nel senso

della inapplicabilità del superbonus al 110%, ma questa parte della risposta riflette il disposto dell'art. 119 del DL 34/2020 quale risultante prima delle modifiche introdotte dall'[art. 1](#) comma 66 della L. 178/2020.

Da aggiornare la risposta su due unità di un unico proprietario accorpate

Tenuto conto che la "nuova" lett. a) del comma 9 dell'art. 119 del DL 34/2020 ammette ora tra gli interventi agevolati anche quelli effettuati da persone fisiche "su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche", pare corretto ritenere che, laddove il proprietario o i comproprietari dell'edificio, composto ante lavori da due unità immobiliari, siano **persone fisiche**, la risposta dell'Agenzia delle Entrate vada aggiornata nel senso dell'**applicabilità** del **superbonus** al 110% con tetti massimi di spesa agevolabili pari a 80.000 euro (ossia 40.000 x 2) e 40.000 euro (ossia 20.000 euro x 2) con riguardo agli interventi "trainanti" di efficienza energetica, rispettivamente, per l'isolamento termico dell'involucro dell'edificio e per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, nonché pari a 192.000 euro (ossia 96.000 euro x 2) con riguardo agli interventi di miglioramento sismico.

Ciò premesso, l'impostazione interpretativa fatta propria dall'Agenzia delle Entrate suscita alcune **perplexità** che meriterebbero un supplemento di riflessione.

Con riguardo alla generalità delle detrazioni "edilizie", la prassi consolidata è sempre stata quella di valorizzare la situazione ante interventi con riguardo al numero di unità immobiliari da considerare per la moltiplicazione dei tetti massimi di spesa agevolabili per gli edifici composti da più unità immobiliari, ma, con riguardo al diverso aspetto della **natura** dell'**edificio**, è sempre stata quella di valorizzare la situazione **post interventi**, nel senso che un edificio si considera residenziale se risulta tale al termine dei lavori, non all'inizio.

Ecco che se un edificio passa da unifamiliare ante lavori a composto da più unità immobiliari post lavori, o viceversa, parrebbe di gran lunga più corretto considerarlo per quel che è al termine dei lavori, non all'inizio.

Odg delle riunioni periodiche proposto dal presidente e condiviso dai sindaci

Le nuove norme chiariscono i diversi ruoli all'interno dell'organo di controllo

/ Luciano DE ANGELIS

L'ordine del giorno in merito all'espletamento delle **verifiche trimestrali** va proposto dal presidente ed integrato dagli altri membri del collegio sindacale. Le riunioni telematiche sono ammissibili anche se nessuno dei sindaci è presente nella sede della società. Sono alcuni dei chiarimenti forniti nella nuova [Norma di comportamento](#) CNDCEC 2.1, attinente al funzionamento del collegio sindacale.

Nella stessa vengono, in primo luogo, fornite alcune interpretazioni in merito al ruolo del **presidente** del collegio: ruolo e funzioni al quale il codice civile dedica pochissimo spazio. Si parla infatti del presidente del collegio solo nell'[art. 2398](#) c.c., evidenziando che esso viene nominato dall'assemblea, nell'[art. 2385](#) c.c., in relazione al fatto che allo stesso debbano essere comunicate le rinunce all'incarico degli amministratori, nell'[art. 2392](#) c.c., in merito al dissenso di uno o più amministratori per gli atti o le omissioni poste in essere dagli altri amministratori, nonché nell'[art. 2393-bis](#) c.c., che nel caso di azioni di responsabilità dei soci richiede la notifica al presidente del collegio sindacale dell'atto di citazione relativo all'azione.

Nulla si dispone, invece, in merito al presidente del collegio, in tema di redazione dell'**ordine del giorno** ed organizzazione dei lavori dell'organo, come invece l'[art. 2381](#) c.c. dispone per il presidente del CdA. Proprio da quest'ultimo articolo prende spunto la Norma 2.1 laddove viene chiarito, innanzitutto, che il presidente, oltre che esercitare una funzione di impulso all'organizzazione del collegio, è tenuto a coordinare le riunioni collegiali.

In ordine alla convocazione, si prevede che il presidente provveda a trasmettere agli altri membri del collegio "un **elenco di massima** dei temi da trattare, temi che gli altri componenti del collegio possono chiedere di emendare ed integrare". In tal modo, ad avviso di chi scrive, si realizza la miglior sinergia possibile fra i vari membri del collegio rispettando quel potere di impulso, tipicamente riconosciuto al presidente ma al contempo consentendo agli altri membri dell'organo di utilizzare le proprie, spesso diverse, professionalità ed esperienze per costruire, nel corso del periodo, un percorso di controlli efficace ed efficiente.

A livello organizzativo, poi, per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni, si dispone che il presidente provveda alla loro **tempestiva comunicazione** della data o delle date utilizzabili, concordando giorni compatibili con le esigenze di tutti i componenti. Ciò, fatto salvo, evidentemente, che non siano state già calendarizzate, con congruo anticipo, le specifiche date

delle riunioni annuali.

Nell'ambito delle riunioni consiliari o del comitato esecutivo, l'intervento del presidente viene ora considerato quale espressione del collegio, salvo che lo stesso, in apertura di intervento, non dichiari di esprimersi a livello individuale.

Circa le **verbalizzazioni** (Norma 2.3) viene chiarito che il presidente è responsabile del verbale. Esso può designare anche un altro membro del collegio o un terzo per la trascrizione dei verbali (fra i dipendenti o gli ausiliari dei sindaci o fra risorse interne messe a disposizione dalla stessa società), ma tale scelta dovrà sempre essere approvata dall'organo collegiale. Anche i contenuti dei verbali sono definiti dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto per il sindaco dissenziente, rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei componenti dell'organo, di pretendere, eventualmente, di inserire le proprie osservazioni a titolo personale.

Tra le ulteriori novità della Norma 2.1, essa ammette, a condizione che lo statuto sociale preveda i mezzi di telecomunicazione ([art. 2404](#) c.c.), sia l'audio o video conferenza, sia la **videoscrittura on line**. Per tali usi vengono, però, richieste alcune precondizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale; sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione rendendo possibile di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; sia ammesso ai singoli componenti del collegio di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.

Ai sensi dell'[art. 2404](#) c.c., non appare necessario indicare il luogo in cui **fisicamente** il collegio si riunisce ed è quindi sufficiente inserire nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i vari membri del collegio attraverso mezzi di video o telecomunicazione, evidenziando che è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale. Qualora per le verifiche risulti necessario acquisire documentazione, la norma ritiene preferibile (ma non obbligatorio) che il presidente o, in alternativa, almeno un membro del collegio sindacale, sia fisicamente presente nella sede della società, con il soggetto responsabile di fornire la documentazione oggetto di verifiche. Si potrebbe quindi provvedere, in alcune situazioni (ad es. per verbali finalizzati ad analizzare esiti di contenziosi, o contrasti fra le parti) che nessuno dei sindaci sia fisicamente presente nella sede aziendale, a condizione che essi siano in possesso dei documenti da esaminare.

Il datore deve tutelare salute e sicurezza del dipendente anche in smart working

L'utilizzo massiccio del lavoro agile, unitamente alle disposizioni normative emergenziali degli ultimi mesi, ha risolto pratici in questo ambito

/ **Vincenzo PACILEO e Lorenzo Sergio VITALI**

La L. [81/2017](#), agli [artt. 18-24](#), ha disciplinato per la prima volta in modo organico il **lavoro agile** (c.d. "smart working"), con l'obiettivo di incrementare la produttività aziendale e conciliare le esigenze professionali con quelle personali del lavoratore.

Il lavoro agile, da non confondere con il c.d. "telelavoro" o lavoro a distanza, viene definito come una "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti" che può essere svolta "senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici [...] in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

Con l'avvento della pandemia da COVID-19 il ricorso allo smart working è stato sempre più frequente (consentito, nel periodo emergenziale, anche in assenza di specifici accordi tra le parti), al fine di **contenere i contagi**, minimizzando gli spostamenti dei lavoratori e la loro presenza fisica sul luogo di lavoro.

L'utilizzo massiccio del lavoro agile, unitamente alle disposizioni normative emergenziali che si sono susseguite negli ultimi mesi, ha risolto pratici in termini di salute e sicurezza sul lavoro. Su questo punto non si può prescindere dall'osservanza degli obblighi in tema di sicurezza che già la L. [81/2017](#) ha delineato e che sono stati poi specificati con la circolare INAIL n. [48/2017](#).

Con riferimento all'utilizzo degli strumenti di lavoro, l'[art. 18](#), comma 2 della L. 81/2017 individua il datore di lavoro come il **"responsabile della sicurezza"** e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, mentre l'[art. 22](#) assegna al datore di lavoro la veste di garante della salute e della sicurezza del lavoratore anche in smart working, imponendogli di consegnare al dipendente (e al RLS) con cadenza almeno annuale, un'**informativa** scritta in cui vengono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile.

Il DPCM [1° marzo 2020](#) ha introdotto una deroga esplicita a tale disposizione per l'intero periodo dell'emergenza sanitaria, consentendo di assolvere l'obbligo di informativa anche in via **telematica**, ricorrendo alla documentazione disponibile dell'INAIL.

La previsione di tale obbligo deve, in ogni caso, essere

coordinata con le disposizioni in materia di **salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al compito di redigere e aggiornare il DVR ai sensi del DLgs. [81/2008](#); il dovere di informativa ex [art. 22](#) della L. 81/2017, pertanto, non deroga l'ordinaria disciplina prevenzionistica, ma si inserisce all'interno del quadro normativo già in vigore rafforzandone ed esplicitandone il contenuto sul terreno del lavoro agile.

Specularmente, per espressa disposizione di legge, il lavoratore è tenuto a **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa; il dovere di collaborazione non è limitato, dunque, solo al corretto utilizzo dei dispositivi tecnologici assegnati, ma si traduce nella scelta di un luogo di lavoro idoneo alla specifica mansione assegnata.

Sul versante della copertura assicurativa del lavoratore in smart working, l'[art. 23](#) della L. 81/2017 e la circolare n. [48/2017](#) riconducono espressamente la **tutela assicurativa** per gli infortuni dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, nonché a ogni altra attività prodromica e/o accessoria, purché strumentale allo svolgimento delle mansioni svolte, agli ordinari principi di carattere generale, e con il solo limite del rischio c.d. "elettivo".

Il criterio ora esposto viene applicato anche agli infortuni "in itinere", per i quali la legge riconosce il diritto al risarcimento nei casi in cui "la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza".

Un ultimo aspetto riguarda il c.d. **"diritto alla disconnessione"** ([art. 19](#)), secondo cui l'accordo stipulato tra il dipendente e il datore di lavoro deve comprendere anche i tempi di riposo del lavoratore e le misure necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Seppure la terminologia corrente, parlando di "diritto alla disconnessione", abbini tale concetto al dovere di consentire la disconnessione del lavoratore, sarebbe forse più corretto spostare la prospettiva sul piano della prevenzione, evidenziando i rischi per la salute conseguenti a un eccesso di "connessione", consentendo così alla contrattazione collettiva di individuare nuovi strumenti giuridici diretti ad assicurare la corretta gestione dei tempi di lavoro in smart working.

Rendita vitalizia per successione aperta nel 2020 con valori abnormi

L'Agenzia converte la rendita vitalizia in rendita a tempo determinato, nel tentativo di trovare una soluzione al problema

/ Anita MAURO

Nella risposta n. [51](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione del **valore** delle rendite, reso esorbitante dall'abbassarsi del tasso di interesse legale, senza poter risolvere effettivamente la questione. In particolare, il caso esaminato riguardava l'apertura della successione, nel 2020, di un contribuente, titolare di una farmacia.

In base alle disposizioni testamentarie, il *de cuius*, da un lato, aveva nominato **erede** la propria moglie e, dall'altro, aveva destinato la farmacia, come **legato**, a un dipendente della farmacia stessa, prevedendo, però, a carico del legatario, l'onere di pagare alla moglie (erede) una rendita vitalizia per una somma annuale predeterminata.

In applicazione delle norme sull'imposta di successione, i beneficiari si apprestavano a presentare la dichiarazione di successione, indicando la moglie quale beneficiaria, da un lato, dell'eredità e, dall'altra, della **rendita vitalizia**, sotto forma di onere posto a carico del legatario. A norma dell'[art. 46](#) comma 3 del DLgs. 346/90, infatti, "l'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario".

Pertanto, va rammentato che, a norma dell'[art. 8](#) comma 3 del DLgs. 346/90, da un lato, il valore dell'eredità va determinato **al netto dei legati**; dall'altro, il valore dei legati va determinato al netto degli oneri da cui sono gravati.

Pertanto, applicando tali disposizioni nel caso di specie, si desume che:

- dal valore dell'eredità spettante alla moglie del defunto va dedotto il valore del legato a favore del dipendente, nonché aggiunto il valore dell'onere consistente nella rendita vitalizia;
- dal valore del legato spettante al dipendente va dedotto il valore dell'onere (rendita vitalizia) a favore della moglie del defunto.

Per la valutazione del valore della farmacia (legato) i contribuenti si sono affidati a un professionista, che ha predisposto una **perizia** con la quale è stato stimato il **valore del legato** (farmacia) al momento dell'apertura della successione.

Maggiori problemi si sono posti, invece, nella determinazione del valore della rendita vitalizia. Infatti, i contribuenti, applicando le norme recate dall'[art. 17](#) del DLgs. 346/90, hanno calcolato il valore della **rendita vitalizia** applicando i valori, vigenti nel 2020, aggiornati sulla base del tasso di interesse legale allo **0,05%** (DM

[12 dicembre 2019](#)), dettati dal DM [20 dicembre 2019](#) (si veda l'apposita [Scheda](#)).

Si ricorda, in particolare, che, a norma dell'art. 17 comma 1 lett. c), il valore delle rendite vitalizie va calcolato moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al DPR [131/86](#) (come vigente nel 2020), determinato in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare.

Il valore risultante da tale calcolo, però, risultava assolutamente **abnorme**.

Si tratta dell'**effetto deleterio** – a suo tempo già rilevato su *Eutekne.info* (si veda "[Il tasso d'interesse legale fa salire le rendite](#)" del 20 febbraio 2017) e da allora ulteriormente peggiorato – del calare dei tassi di interesse legale. Per fare un esempio (atteso che nella risposta dell'Agenzia delle Entrate non sono riportati i valori numerici), ipotizzando una rendita vitalizia, decorrente dal 2020, del valore annuale di 11.000 euro, costituita a favore di un soggetto di 50 anni, la base imponibile sarebbe costituita dal seguente valore: $11.000 \times 1.500 = 16.500.000$ euro.

Purtroppo, nonostante il tema sia stato più volte sollevato dagli operatori, il legislatore non è intervenuto e, ora, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, **non** sembra trovare una soluzione **risolutiva**.

Il contribuente istante, infatti, rilevava come, a norma dell'[art. 671](#) c.c. il legatario sia "tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata", suggerendo che, quindi, nel caso di specie, il valore del legato non potesse comunque superare il valore della farmacia (cosa legata) come accertato dalla perizia.

L'Agenzia, però, non coglie lo spunto e, invece, afferma che, applicando l'art. 671 c.c. al caso di specie si potrebbe qualificare la rendita come **a tempo determinato** (e non come vitalizia), utilizzando come riferimento per definire la durata il valore massimo definito dalla perizia, con l'effetto di calcolare il valore della rendita a norma dell'[art. 17](#) comma 1 lett. b) del DLgs. 346/90.

Secondo questa disposizione, il valore della rendita a tempo determinato va calcolato nel **valore attuale** dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse (nel 2020 pari a 0,050% ex DM 12 dicembre 2019), che in nessun caso deve essere superiore a 2.000 volte l'annualità. Ipotizzando una rendita annuale di 11.000 (come nell'esempio sopra), di durata trentennale, si otterrebbe un valore di: $11.000 \times 29,7687349 = 327.456,0839$ euro, che risulterebbe inferiore al valore "limite" posto dalla norma ($11.000 \times 2.000 = 22.000.000$ di euro).

Intervento della stabile organizzazione anche per le operazioni passive IVA

L'Agenzia delle Entrate ha confermato il principio con una risposta a interpello di ieri

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

La stabile organizzazione in Italia di una società non residente assume la veste di debitore dell'IVA qualora vi sia un **intervento diretto**, nell'operazione di acquisto, da parte della stabile medesima, utilizzando i propri mezzi umani e tecnici.

Il suddetto principio è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. [52/2021](#) di ieri, esaminando la richiesta di individuazione del debitore dell'imposta formulata da una società di diritto estero che effettua acquisti di gas naturale per il riempimento della tratta italiana di un gasdotto.

I profili di **territorialità**, ai fini IVA, dell'operazione erano stati esaminati in un precedente documento di prassi (risposta a interpello n. [193/2020](#)).

In tale sede, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, ai sensi dell'[art. 7-bis](#) comma 3 lett. b) del DPR 633/72, le cessioni di gas per il riempimento di un **gasdotto** effettuate nei confronti di un soggetto passivo diverso dal rivenditore sono territorialmente rilevanti in Italia nella misura in cui il gas è utilizzato per il funzionamento della parte di condotta situata sul suolo italiano. L'acquisto del gas è effettuato da una società non residente che ha istituito in Italia una [stabile organizzazione](#) e che è incaricata della gestione del gasdotto anche per la tratta che attraversa il territorio dello Stato.

Nella precedente risposta a interpello si assumeva come irrilevante il ruolo della branch e, considerando l'acquisto effettuato direttamente dalla casa madre estera, il debitore dell'imposta veniva individuato in capo al cedente ai sensi dell'[art. 17](#) comma 1 del DPR 633/72.

Con una successiva istanza di interpello, la società richiede una **ulteriore valutazione** in merito al ruolo della stabile organizzazione italiana, anche in ragione del personale da essa impiegato, nelle attività di ricezione e utilizzo del gas di riempimento, conformemente al contratto di fornitura sottoscritto.

Al fine di individuare chi sia il debitore d'imposta della cessione di gas e i conseguenti obblighi documentali, l'Agenzia richiama le disposizioni rilevanti in materia di IVA e, in specie, l'[art. 7](#) comma 1 lett. d) del DPR 633/72, tale per cui la **stabile organizzazione italiana** di un soggetto domiciliato e residente all'estero si qualifica come soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato "limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute".

In forza del meccanismo del [reverse charge](#) di cui all'[art. 17](#) comma 2 del DPR 633/72, la branch italiana della società non residente assume il ruolo di **debitore dell'imposta** ed è tenuta agli obblighi di fatturazione, qualora la cessione del gas sia effettuata nei suoi confronti dal fornitore estero.

Ciò presuppone un intervento diretto della predetta stabile organizzazione nell'operazione passiva, in assenza del quale la fornitura si considera resa non nei suoi confronti ma a favore della casa madre estera.

A norma dell'[art. 53](#) del Regolamento Ue n. 282/2011, una stabile organizzazione localizzata nello Stato in cui l'IVA è dovuta partecipa a una cessione di beni quando "i **mezzi tecnici o umani** di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione".

L'Amministrazione finanziaria fa propri i principi comunitari

Nella fattispecie esaminata, dalla stessa istanza di interpello è possibile desumere l'**intervento** della **branch**, mediante i propri mezzi umani e tecnici, comprendenti l'*asset management*, il dispacciamento e controllo della tratta italiana, il *procurement* nonché la gestione del flusso della fornitura direttamente con il fornitore estero.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta di ieri, fa propri i principi comunitari, specificando che, sebbene la norma regolamentare "riguardi solo le operazioni attive, non si ravvisano ostacoli a una lettura a specchio dello stesso in relazione alle operazioni passive effettuate dalla stabile organizzazione".

Pertanto, la branch italiana assume un **ruolo attivo** anche rispetto all'acquisto del gas, "durante" l'operazione passiva, possedendo quest'ultima oltretutto il carattere di un'operazione continuativa.

Per effetto di questa ricostruzione, l'acquisto è da intendersi **direttamente imputato** alla stabile organizzazione italiana, alla quale assume lo status di debitore dell'imposta (art. 17 comma 2 del DPR 633/72) ed è tenuta ai relativi adempimenti, in ossequio al meccanismo del reverse charge.

Atto notarile “speciale” per le vendite coattive nel sovraindebitamento

Non si applica la normativa in materia di edilizia e conformità catastale, certificazione energetica e garanzie

/ Antonio NICOTRA

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 57/2020 diffuso ieri, esamina le problematiche notarili dell'atto di **trasferimento** di beni immobili, all'esito delle vendite realizzate nell'ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La L. [3/2012](#) contempla per gli imprenditori non fallibili e per i soggetti non imprenditori tre procedure concorsuali di composizione delle crisi da sovraindebitamento, la cui struttura ha trovato conferma anche nella nuova disciplina contenuta nel DLgs. [14/2019](#), in vigore dal 1° settembre 2021.

Ricorda lo Studio del CNN come le procedure di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore **non** siano necessariamente volte alla liquidazione dei beni del sovraindebitato, né, quando hanno natura liquidatoria, prevedono *ipso iure* la liquidazione **universale** del patrimonio.

La liquidazione del patrimonio, invece, risulta maggiormente conforme nella struttura e nella disciplina alla procedura fallimentare.

La **liquidazione** dei beni nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento ai beni immobili, ricorda lo Studio, passa per atti giudiziali che hanno effetti analoghi a quelli del pignoramento (ai quali sono equiparati nella L. 3/2012) ed avviene a mezzo dell'espletamento di procedure competitive, alle quali segue un atto di trasferimento (ricevuto o autenticato dal notaio) e l'emissione di un provvedimento giudiziale di purgazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni oggetto del trasferimento.

Secondo quanto riportato dal Consiglio Nazionale del Notariato, le procedure delineano, anche in ragione delle modalità di liquidazione dei beni, forme di alienazioni di natura **coattiva** e forzata (non volontaria), sia pure nella diversità delle singole discipline. Tali diversità, tuttavia, non obliterano l'esistenza di tratti comuni alle procedure, come il controllo giudiziale, la segregazione del bene dal residuo patrimonio del sovraindebitato, il divieto di azioni esecutive individuali, l'uso di procedure competitive per la vendita – gestite dal liquidatore con la vigilanza anche dell'OCC, o comunque sotto il controllo degli organi della procedura – l'emissione di un decreto giudiziale di purgazione, la

ripartizione concorsuale del ricavato.

Muovendo da tali considerazioni, lo Studio del CNN fornisce alcune interpretazioni in ordine all'**atto di trasferimento** di beni immobili all'esito di un'aggiudicazione nell'ambito di una procedura competitiva disposta in sede di composizione della crisi da sovraindebitamento.

A fronte della natura coattiva della vendita, la circostanza che non sia prevista l'emissione di un decreto di trasferimento e che la formalizzazione del passaggio di proprietà all'aggiudicatario avvenga a mezzo di un atto notarile consente di individuare i tratti peculiari dell'atto di **“vendita”**.

In modo non dissimile dall'analogo atto stipulato all'esito delle vendite competitive fallimentari, l'atto ricevuto o autenticato dal notaio si differenzia da quello ordinario di compravendita notarile, non assumendo la natura di **negozio** giuridico di vendita volontaria, ma quello di atto conclusivo della procedura di vendita.

Nel delineare le caratteristiche di tale atto, lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia l'inapplicabilità diretta della normativa in materia edilizia e di conformità catastale, nonché in tema di certificazioni energetiche e di garanzie in genere.

Partecipazione del sovraindebitato alla formalizzazione dell'atto

Si evidenzia, inoltre, come, ai fini della formalizzazione del trasferimento, il sovraindebitato può (o deve) **partecipare** alla stipula e sottoscrizione del documento. La sua partecipazione, in particolare, può essere utile nell'ipotesi in cui il giudice abbia autorizzato lo stesso debitore a continuare ad utilizzare il bene immobile. Al riguardo si è precisato, altresì, che il giudice può emettere in una fase successiva a quella di aggiudicazione un ordine di **rilascio del bene**, ancorché, nel sistema della L. 3/2012, tale ordine non sia quello di liberazione di cui all'[art. 560](#) c.p.c., attuato senza che sia necessario avviare un'esecuzione forzata per consegna o rilascio.

Lo Studio si concentra, infine, nell'analisi del potere-dovere del giudice di emettere l'ordine di purgazione del bene dalle formalità pregiudizievoli.

Il rifiuto di vaccinarsi mette a rischio la sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute adottando misure idonee

/ Sergio PASSERINI

L'avvio del piano vaccinale contro il COVID-19, la rilevazione INAIL di un forte incremento dei **casi di origine lavorativa** di contagio da coronavirus e i recenti interventi sul punto di alcuni autorevoli giuristi (ad esempio Guariniello, Ichino, Mazzotta, Rivero, Scarpelli, ecc.) hanno acceso nelle scorse settimane un'ampia e interessante discussione sulla configurabilità della vaccinazione quale vero e proprio obbligo nell'ambito del rapporto di lavoro.

Come poi era prevedibile, giungono con sempre maggiore frequenza segnalazioni della presenza di lavoratori che, chiamati a vaccinarsi, non danno la propria disponibilità. Per ora, dato che siamo ai primi passi del piano vaccinale, si tratta di personale di **strutture sanitarie** e di residenze sanitarie assistenziali, ma è prevedibile che la questione si riproporrà nei prossimi mesi in molti altri ambienti di lavoro.

La questione generale presenta profili giuridici di grande **complessità**, a molti livelli diversi, che riguardano la Costituzione ([art. 32](#)), le norme generali del codice civile sulle obbligazioni e sul contratto di lavoro, i principi generali e le norme specifiche di dettaglio sulla sicurezza del lavoro (in particolare l'[art. 2087](#) c.c. e gli [artt. 20, 42 e 279](#) del DLgs. 81/2008) e, sul piano negoziale, i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro (in particolare quello generale aggiornato il [24 aprile 2020](#)).

La complessità dei possibili profili interpretativi è acuita dalla scelta del legislatore di non imporre, per ora, alcun obbligo di assunzione di questo vaccino, per nessuna categoria di soggetti, a differenza di quanto avvenuto in passato per molti altri vaccini.

Semplificando all'estremo, la questione può allora essere vista sotto (almeno) **due diverse prospettive**: guardando la posizione del lavoratore, quella dell'esistenza o no di una sua obbligazione contrattuale di vaccinarsi, derivante dal rapporto di lavoro pur in assenza di un obbligo generale di assumere questo vaccino imposto dal legislatore; guardando la posizione del datore di lavoro, quella della sua obbligazione di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro" ([art. 2087](#) c.c.) e della considerazione del vaccino come una di queste misure necessarie.

Il primo profilo, forse più controverso, porta a valutazioni di carattere **soggettivo** sulla correttezza

dell'adempimento contrattuale del lavoratore e potrebbe condurre all'affermazione di una responsabilità disciplinare del lavoratore che rifiuti ingiustificatamente di vaccinarsi. Quello della valutazione di una possibile responsabilità disciplinare è però un percorso per varie ragioni non privo di rischi interpretativi, che nella situazione normativa attuale appare sconsigliabile e comunque non indispensabile percorrere.

Più interessante appare il secondo profilo, di natura **oggettiva**: considerazioni di carattere scientifico inducono a ritenere che la vaccinazione sia oggi "secondo l'esperienza e la tecnica" ([art. 2087](#) c.c.), lo strumento fondamentale (e non solo nelle strutture sanitarie o nelle residenze per anziani) per garantire l'integrità fisica di lavoratori che si trovino a interagire tra loro e con terzi.

Il datore di lavoro, nell'adempimento dei suoi obblighi di sicurezza, può dunque valutare la vaccinazione come una misura di sicurezza necessaria a norma dell'[art. 2087](#) c.c. e richiederla ai propri dipendenti, ovviamente quando disponibile; ciò allo stesso modo in cui può richiedere ai propri dipendenti l'adozione di altre misure di sicurezza.

Il lavoratore potrebbe vedere legittimamente rifiutata la sua prestazione

Alla responsabilità del datore di lavoro di assicurare la massima sicurezza oggi tecnologicamente possibile corrisponde però la sua libertà di non accettare prestazioni lavorative che mettano in pericolo quella sicurezza. Ciò comporta che il lavoratore il quale rifiuti la vaccinazione necessaria a garantire la sicurezza di un determinato ambiente di lavoro potrà vedere legittimamente rifiutata la sua prestazione lavorativa in quell'ambiente di lavoro: ove la sua prestazione possa essere resa, senza sconvolgere l'organizzazione aziendale, in altri ambienti di lavoro (in ambiente isolato, in telelavoro, in smart working), sarà **obbligo** del datore di lavoro provvedere in tal senso.

Laddove però ciò non sia possibile, il lavoratore potrà essere **sospeso**, senza retribuzione, sino a quando la vaccinazione o la cessazione della pandemia inducano a ritenere superato il rischio. Varie norme legittimano questa interpretazione, da quelle generali in materia di impossibilità temporanea della prestazione ([artt. 1256 e 1463-1464](#) c.c.) a norme più specifiche della legislazione speciale.

Rivalutazione dei beni d'impresa da verificare in caso di transfer pricing

Chi, operando in contesti multinazionali, ha una remunerazione basata sulla maggiorazione percentuale dei costi operativi deve valutare attentamente

/ Marco MAZZETTI DI PIETRALATA, Oliver RICCIO e Michele RAINONE

L'art. 110 del DL 14 agosto 2020 n. 104 ha introdotto, per i soli soggetti che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, la **rivalutazione** "generale" dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Con tale agevolazione il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini IRES e IRAP, assoggettandolo a un'imposta sostitutiva pari al **3%**. Il saldo attivo della rivalutazione può essere inoltre affrancato versando un'imposta sostitutiva del **10%**.

Il beneficio fiscale della rivalutazione consiste nel riconoscimento di una maggiore quota di ammortamento dei beni interessati (o di una minore plusvalenza, in caso di cessione, seppur con effetti differiti), che comporta una riduzione della base imponibile e, di conseguenza, un minor carico fiscale per le imprese che se ne avvalgono.

L'opportunità di avvalersi di tale disciplina deve essere attentamente ponderata dai soggetti che, operando in contesti multinazionali, hanno una remunerazione basata sulla **maggiorazione percentuale dei costi operativi**, in quanto eventuali aumenti dei costi (ad esempio, incremento degli ammortamenti dei beni rivalutati) implicherebbero maggiori ricavi che, in linea di principio, potrebbero aumentare la base imponibile su base individuale.

Ci si riferisce, ad esempio, alle entità produttive con rischi limitati e ai fornitori di servizi che operano a favore di consociate estere.

Per i soggetti remunerati a **"cost-plus"**, il beneficio derivante dai maggiori ammortamenti potrebbe essere assorbito, in maniera più che proporzionale, dai maggiori ricavi derivanti dall'incremento della base di costi da assoggettare a *mark-up* (che potrebbe includere, appunto, i maggiori ammortamenti).

Analoghe considerazioni valgono nei casi di entità il cui **margin** di **profitto** sia parametrato a quello dei *comparable* secondo un metodo reddituale.

Ad esempio, il *transactional net margin method* (TNMM) confronta il margine netto conseguito dalla società per l'operazione infragruppo con l'intervallo (*range*) dei margini netti conseguiti da soggetti terzi indipendenti sul libero mercato che svolgono funzioni e assumono rischi comparabili.

In caso di rivalutazione, il maggior costo comporta, a parità di altre condizioni, una riduzione del margine netto della società **"tested party"** rispetto all'intervallo di mercato. Tale incremento di costi operativi potrebbe richiedere un aggiustamento per riallineare detto margine all'intervallo definito di libera concorrenza.

Per tali soggetti, dunque, la convenienza della rivalutazione dei beni d'impresa andrebbe verificata eventualmente a livello di **gruppo**. Ad esempio, ove il soggetto estero che sostiene i costi addebitati dalla società italiana possa dedurre tali costi e risieda in un Paese il cui livello di tassazione sia più elevato di quello italiano, la rivalutazione potrebbe diventare appetibile, a livello di gruppo, nonostante l'assenza di benefici netti a livello locale.

La rivalutazione può risultare un'agevolazione poco consistente anche nei casi in cui la remunerazione delle società del Gruppo viene stabilita (*ex ante*) o verificata (*ex post*) tramite l'applicazione dell'ulteriore metodo reddituale del **"profit split"**. Si ricorda che il *profit split* ripartisce i profitti combinati di due entità che svolgono dei business particolarmente integrati (ad esempio, nel settore finanziario) o che contribuiscono a creare valore per la transazione infragruppo con beni immateriali unici (difficili da valutare).

La presenza di maggiori costi nel Conto economico di una delle due entità andrebbe a ridurre il profitto combinato da ripartire, determinando, eventualmente, un calo della marginalità (a seguito dell'applicazione del *profit split*) anche per l'entità che non ha rivalutato i beni d'impresa.

Tale aspetto dovrebbe essere considerato, tra l'altro, anche ai fini della disciplina **Patent box**, per la quale il *profit split* rappresenta uno dei metodi raccomandati per determinare il contributo economico ascrivibile ai beni immateriali d'impresa.

In definitiva, se da un lato la rivalutazione risulta innegabilmente una disciplina appetibile per una vasta platea di contribuenti, non mancano, dall'altro lato, situazioni nelle quali assume un ruolo fondamentale una **più approfondita verifica preliminare** della fattibilità e della convenienza dell'agevolazione stessa, avendo cura di analizzare le specificità del soggetto che, soprattutto in contesti multinazionali, intenda rivalutare i propri beni.

Trattamento controverso dei crediti da leasing nell'ammissione al passivo

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione ha riflessi complicati

/ Tommaso NIGRO

Il trattamento, in sede di ammissione al passivo del fallimento, dei crediti derivanti da contratti di **leasing** ha, da sempre, rappresentato uno tra gli aspetti più controversi, a principiarsi dall'individuazione dei confini dell'[art. 72-quater](#) del RD 267/42.

Nel primo contrasto applicativo deve darsi atto di una dottrina, avallata da una certa giurisprudenza di merito, che ne riteneva l'applicabilità anche ai contratti risolti prima dell'apertura della procedura, facendo leva sul richiamo all'[art. 1526](#) c.c.. Soluzione questa, che non aveva trovato consensi nella giurisprudenza di legittimità la quale ravvisava nell'[art. 72-quater](#) del RD 267/42 una disposizione di carattere **speciale**, destinata a rimanere confinata negli angusti limiti segnati dal suo tenore letterale.

L'intervento legislativo attuato con la L. [124/2017](#) ha, poi, proposto una più organica disciplina del leasing, dando dignità e determinatezza ad un contratto che perde la sua caratteristica di "innominato ed atipico", evidentemente sollecitando un primo aderente intervento nomofilattico (Cass. n. [8980/2019](#)) – poi più volte confermato (Cass. nn. [12552/2019](#), [18543/2019](#), [27545/2019](#)) – con enunciazione del principio di diritto: "In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla **restituzione** del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".

Così codificando un percorso atipico nella fase di verifica dello stato passivo che, a fronte di una domanda di ammissione, si risolve unicamente in una statuizione del giudice delegato di nomina dell'esperto senza determinazione del valore ammesso che sarà successivamente condizionato dalla commissionata stima. Detta ricostruzione non convince del tutto, presentando diversi motivi di censura. In primo luogo appare singolare la pronuncia che **inverte** l'onere probatorio

incombente sul creditore istante; per di più individuando un criterio che sembrerebbe essere addirittura estraneo al procedimento di verifica, avendo la primaria finalità di determinare "l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente".

Più di tutto, si segnala il contrasto tra il ritardo, inevitabile, del procedimento di verifica con le esigenze di **speditezza** dell'intera procedura concorsuale (ed anche, per vero, con la norma di legge che dispone il differimento di soli otto giorni) con effetti penalizzanti per i soggetti che dall'esecutività dello stato passivo possono trovare immediato giovamento (si pensi ai lavoratori subordinati che necessitano del decreto di esecutività per poter accedere al Fondo di garanzia). Tutto ciò senza alcun effetto concreto sulla "stabilizzazione" del credito del concedente, che sarà condizionato non tanto dal valore di stima, quanto dal **ricavato** della riallocazione del bene da rettificarsi in sede di riparto. A tacere dell'ulteriore complicazione derivante dalla necessità di individuare a carico di quale soggetto vada collocato il compenso del perito.

Una soluzione atta a sterilizzare gli effetti negativi di tale principio si ritrova in una condivisibile pronuncia di merito (Trib. Verona 19 luglio 2019): sul presupposto che "prima della **riallocazione** del bene il credito del concedente è sì indeterminato, ma tuttavia determinabile in base ai criteri fissati per legge" dispone l'ammissione "in misura pari alla differenza tra il credito residuo del concedente, rappresentato dai canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento, dai canoni a scadere in linea capitale, e dal prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione, ed il ricavato della ricollocazione del bene, senza necessità di provvedere alla specificazione del relativo importo, che verrà effettuata in occasione del primo riparto parziale successivo alla riallocazione del bene ovvero, e comunque, in sede di riparto finale". Senza con ciò disattendere le indicazioni del giudice di legittimità, prevedendo comunque "la nomina di un perito per la stima del bene, nomina funzionale non, per le ragioni appena esposte, all'ammissione del credito allo stato passivo, bensì all'attività di ricollocazione del bene, al fine di assicurare che essa avvenga sulla base di una stima predisposta da un soggetto imparziale"; con compenso a carico del concedente in considerazione della mera "designazione" da parte del giudice delegato. Potendo inoltre immaginare, quale ulteriore variante atta ad una più rapida definizione, di operare sin da subito la valutazione in occasione dell'inventario ex [art. 87](#) del RD 267/42 con affidamento dell'incarico allo stimatore già officiato.

Opportunità ancora valide con l'opzione donna e l'isopensione

L'INPS fa il punto in merito alle proroghe in materia di anticipo pensionistico introdotte dalla legge di bilancio 2021

/ Luca MAMONE

Con due distinti messaggi pubblicati a poche ore di distanza, l'INPS è intervenuto in merito a due tipologie di **anticipo pensionistico**, l'isopensione e l'opzione donna, ricordandone le recenti proroghe disposte dalla L. [178/2020](#) (legge di bilancio 2021).

Per quanto concerne la c.d. "**opzione donna**" regolata dall'[art. 16](#) del DL 4/2019, con il messaggio n. [217/2021](#) l'Istituto previdenziale ha ricordato come l'art. 1 comma 336 della legge di bilancio 2021 abbia prorogato la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in questione alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020. In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del **sistema contributivo** previste dal DLgs. [180/97](#), le lavoratrici che, entro la predetta data del 31 dicembre 2020, hanno maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, ovvero di 59 anni se lavoratrici autonome.

Sul punto, l'INPS ricorda che con riferimento al citato requisito anagrafico, non trovano applicazione gli adeguamenti alla **speranza di vita** previsti dall'[art. 12](#) del DL 78/2010.

Inoltre, si ricorda che ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza – le c.d. "**finestre mobili**" – previste sempre dal predetto [art. 12](#) del DL 78/2010.

Ora, precisa l'INPS, considerando la data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della L. [178/2020](#), la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta AGO.

Ancora, nel messaggio n. [217/2021](#) si precisa che per le lavoratrici del **comparto scuola** e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all'[art. 59](#) comma 9 della L. 449/97. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021

e dal 1° novembre 2021.

Infine, nel messaggio in esame si precisa che il trattamento pensionistico ottenuto con l'opzione donna, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Invece, con il successivo messaggio n. [227/2021](#), l'INPS ha ricordato l'intervento dell'art. 1 comma 345 della legge di bilancio 2021 che ha prorogato fino al 2023 la possibilità per determinati lavoratori di accedere alla c.d. "**isopensione**" ex L. [92/2012](#).

Si ricorda, infatti, che l'[art. 4](#) commi 1-7 della L. 92/2012 ha introdotto un **esodo anticipato** per i lavoratori maggiormente anziani, denominato appunto "isopensione", utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

"Finestre mobili" anche per l'opzione donna

In particolare, sulla base di tali accordi, che devono essere validati dall'INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i **4 anni** successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.

Ora, grazie alla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2021, si estende sino al **2023** la possibilità, in precedenza prevista in via sperimentale fino al 2020, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere all'isopensione qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, conclude l'INPS, per le nuove decorrenze delle prestazioni di accompagnamento a pensione in argomento, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa il 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a **7 anni**.

Fissate le regole per le domande di accesso al Fondo per il sostegno alle aziende in crisi

Con il decreto direttoriale 20 gennaio 2021 pubblicato ieri sul proprio sito, il Ministero dello Sviluppo economico definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al **Fondo** per la **salvaguardia** dei **livelli occupazionali** e la prosecuzione dell'attività d'impresa. Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che il Fondo, previsto dall'[art. 43](#) del DL 34/2020, consente allo Stato, attraverso **Invitalia**, di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di

10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni, ed è diventato operativo con la pubblicazione del DM [29 ottobre 2020](#) in Gazzetta (si veda "[Operativo il Fondo per il sostegno alle aziende in crisi](#)" del 17 dicembre 2020).

La domanda di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere **dalle ore 12 del 2 febbraio 2021** e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati in allegato al decreto direttoriale.

Nel 2020 crescita delle SOS ricevute dalla UIF

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato la newsletter n. [1/2021](#) che fornisce un resoconto sulle principali attività svolte nel **secondo semestre 2020**. Viene evidenziato come il numero di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall'Unità conferma il trend in continua crescita con un nuovo picco di 113.187 SOS nel 2020. In particolare, nel secondo semestre l'UIF ha ricevuto 60.220 segnalazioni, con un incremento del 10,3% rispetto al periodo corrispondente del 2019 e ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 59.760 segnalazioni.

Gli incrementi più rilevanti in termini assoluti si rilevano per le SOS riferite a operazioni effettuate nel Lazio, in Campania, in Puglia e in Sicilia, mentre hanno registrato una riduzione

quelle relative alla Lombardia e al Veneto. A livello provinciale, Prato, Milano, Napoli, Roma e Rimini si collocano ai **primi cinque posti** per numero di segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla popolazione.

Viene, inoltre ricordato che:

- lo scorso novembre l'UIF ha pubblicato i nuovi **schemi rappresentativi** di comportamenti anomali relativi all'operatività connessa con illeciti fiscali (si veda "[Stretta connessione tra evasione fiscale e riciclaggio](#)" dell'11 novembre 2020);
- nel secondo semestre del 2020 il Direttore della UIF ha tenuto due Audizioni parlamentari: una sui fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19 e una sul Piano d'Azione della Commissione europea.

Riprogrammata la campagna di accertamento in vita dei pensionati residenti all'estero

Con il messaggio n. [225/2021](#), l'INPS rende nota un'ulteriore **riprogrammazione** del calendario delle campagne di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero, stabilite con il precedente messaggio n. [3102/2020](#) per gli anni 2020/2021, ciò a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, viene differito di **3 mesi** il termine finale per la restituzione delle attestazioni, inizialmente previsto a febbraio 2021, per i pensionati residenti nel Continente americano, Paesi scandinavi, Stati dell'est Europa e Paesi limitrofi, Asia, Medio ed Estremo Oriente, nonché ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania che non hanno potuto portare a termine la precedente verifica avviata ad ottobre 2019.

Pertanto, se il processo di verifica non è portato a termine entro il **7 maggio 2021**, il pagamento della rata di giugno 2021 sarà effettuata in contanti presso le Agenzie di Western Union; a partire dalla rata di luglio 2021, il pagamento sarà so-

speso in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 giugno 2021.

Con riferimento ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, ad esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell'est Europa viene differito di **4 mesi** l'avvio della campagna di verifica, previsto a gennaio 2021.

Citibank NA inizierà la spedizione dei moduli di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita la prima settimana di maggio 2021, che dovrà pervenire alla banca entro il **7 settembre 2021**. Se entro detto termine il processo di verifica non sia completato, il pagamento della rata di ottobre 2021 avverrà in contanti presso le Agenzie di Western Union. Il pagamento della pensione a partire dalla rata di novembre 2021 sarà sospeso in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 ottobre 2021.